

Deliberazione N° 36/2017 del 24/03/2017

OGGETTO: Approvazione del Regolamento per l'istituzione e il funzionamento della Commissione Consultiva per l'autorizzazione della Formazione Continua degli Assistenti sociali della Liguria

Il Consiglio dell'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Liguria, nella seduta del 24 marzo 2017 presenti i sotto indicati Consiglieri:

<i>Presidente</i>	Paola Cermelli	Sez. A	Px	A_
<i>Vice Pres.</i>	Michela Parodi	Sez. A	P_	Ax
<i>Segretario</i>	Giovanni Cabona	Sez. A	Px	A_
<i>Tesoriere</i>	Maurizio Tarassi	Sez. A	Px	A_
<i>Consigliere</i>	Chiara Barbieri	Sez. B	P_	Ax
<i>Consigliere</i>	Enrica Chiarini	Sez. B	Px	A_
<i>Consigliere</i>	Maria Deidda	Sez. A	Px	A_
<i>Consigliere</i>	Federica Fragomeni	Sez. B	Px	A_
<i>Consigliere</i>	Cristina Lodi	Sez. A	P_	Ax
<i>Consigliere</i>	Laura Roccati	Sez. A	Px	A_
<i>Consigliere</i>	Sonia Rossi	Sez. A	Px	A_

Visto il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre, n. 148;

Visto il DPR 7 agosto 2012, n. 137 adottato ai sensi dell'art. 3, comma 5, lett. B) del citato D.L. 138/2011;

Richiamata la delibera del CNOAS del 16 dicembre 2016, n. 181, che acquisito il parere favorevole del ministro della Giustizia, ha approvato il "REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE CONTINUA" ai sensi del DPR 137/12;

Richiamata altresì la delibera del CNOAS del 16 dicembre 2016, n. 182, che ha approvato le "LINEE D'INDIRIZZO, COORDINAMENTO ED ATTUAZIONE per l'applicazione del Regolamento per la Formazione Continua degli Assistenti Sociali" pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia in data 15 dicembre 2016, approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 16 dicembre 2016 ed in vigore dal 1° gennaio 2017;

Tenuto conto dell'art. 15, comma 1, del succitato Regolamento che prevede l'obbligo per i Consigli Regionali di approvare un proprio regolamento di funzionamento interno per la Commissione Consultiva Regionale, entro tre mesi dalla pubblicazione del Regolamento Nazionale;

Tenuto conto inoltre dell'art. 8 , comma 4, del medesimo Regolamento che prevede per ogni Consiglio Regionale l'istituzione della Commissione Consultiva per l'autorizzazione alla formazione continua, la quale deve operare nel rispetto del nuovo Regolamento;

Vista la delibera CROAS del 6 dicembre 2013, n. 17, di istituzione tra l'altro della Commissione Accreditamento;

Vista la delibera CROAS Liguria del 9 maggio 2014 ad oggetto "Approvazione del regolamento formazione continua degli Assistenti Sociali della Liguria" e della successiva deliberazione 4 luglio 2014, n. 52 "Acquisizione degli indirizzi CNOAS relativi alla formazione continua ed integrazioni del Regolamento Formazione Continua Liguria";

Richiamata infine la delibera CROAS del 4 giugno 2014, n.48 con la quale si introduce l'applicazione dei diritti di segreteria, nella misura di € 10,00 per ogni singolo evento formativo e di € 50,00 per ogni corso, a quegli organismi che richiedano una quota di iscrizione agli Assistenti Sociali;

Ritenuto di predisporre il "Regolamento della Commissione Consultiva per l'autorizzazione della formazione continua del CROAS Liguria" allegato al presente provvedimento di pag. 6 di cui è parte integrante e sostanziale;


Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto.

DELIBERA


con voti favorevoli: OTTO, contrari: NESSUNO, astenuti NESSUNO

- a) Di prendere atto e recepire integralmente le delibere CNOAS n. 181/16 e n. 182/16, citate in premessa, di approvazione del nuovo Regolamento per la Formazione Continua e delle relative Linee Guida;
- b) Di approvare conseguentemente il" Regolamento per l'istituzione e il funzionamento della Commissione Consultiva per l'autorizzazione della Formazione Continua degli Assistenti sociali della Liguria, all. 1, di pagg. 4, al presente atto di cui è parte integrante e sostanziale;
- c) Di abrogare le precedenti disposizioni elencate nella premessa in quanto in gran parte incoerenti con il presente Regolamento;
- d) Di demandare all'Ufficio di presidenza la verifica e la valutazione di eventuali proposte di modifica al Consiglio, del regolamento di funzionamento interno del CROAS di cui alla delibera n. 84 del 15/09/2015;
- e) Di dare atto che il presente provvedimento è composto di due pagine e un allegato.

Il Segretario
Giovanni Cabona



La Presidente
Paola Cermelli




CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ordine degli Assistenti Sociali della Liguria (Sez. Trasparenza del Sito internet) per trenta giorni consecutivi a decorrere dal 21/04/2017

Genova, 21/06/2017

Il Segretario
Giovanni Cabona



REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA PER L'AUTORIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE CONTINUA CROAS LIGURIA

Delibera CROAS Liguria del 24 marzo 2017, n

Art. 1 - Ambito di applicazione

Il presente Regolamento è previsto dall'art. 15, comma 1, del “Regolamento per la formazione continua degli Assistenti Sociali“, approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine nella seduta del 16 dicembre 2016, Delibera n. 181, e dalle “Linee di indirizzo, coordinamento ed attuazione“, di cui all’art 17 del suddetto Regolamento, approvate dal CNOAS il 16 dicembre 2016, Delibera n. 182.

Il Regolamento disciplina il funzionamento della “Commissione consultiva per l'autorizzazione della formazione continua (FC)“.

Art. 2 - Competenze della Commissione consultiva per l'autorizzazione della FC

La Commissione consultiva:

- a) attribuisce o nega i Crediti Formativi (CF) agli eventi che si svolgono nel territorio regionale dopo attenta valutazione e, se del caso, richiede approfondimenti e/o integrazione della documentazione;
- b) attribuisce o nega i crediti per le attività ex post con attenzione al rispetto dei tempi previsti per le richieste;
- c) valuta, per la relativa attribuzione dei C.F. le richieste di formazione sul campo presentate dagli Assistenti Sociali;
- d) valuta le richieste di esonero dalla FC per la concessione o il diniego dell'esonero stesso;

- e) di concerto con la commissione per la FC e/o con consiglieri esperti, promuove, formula e verifica le proposte di convenzioni e/o protocolli di intesa con soggetti pubblici e privati, appartenenti al territorio regionale, al fine dell'approvazione del CROAS.
- f) di concerto con la commissione deontologica verifica l'adempimento dell'obbligo formativo secondo quanto previsto all'art. 15, commi 8 e 9, dal regolamento CNOAS e secondo criteri decisi con apposito provvedimento dal CROAS, riportando le risultanze emerse nel primo consiglio utile.

Art. 3 - Costituzione, composizione, della Commissione per l'autorizzazione della FC

E' istituita la commissione consultiva per l'autorizzazione della formazione continua secondo quanto previsto dal Regolamento CNOAS e relative linee guida.

La commissione è composta da tre consiglieri di cui uno designato come presidente della Commissione nel corso della prima seduta della stessa. Ogni modifica dei componenti va deliberata dal CROAS.

Alla commissione possono partecipare anche semplici iscritti all'ordine come membri esterni ed altri soggetti individuati per la loro competenza e specifica preparazione. In caso di partecipazione sistematica, il CROAS delibera prendendo atto della disponibilità a tale collaborazione .

Ai componenti della Commissione per l'autorizzazione della FC si applica quanto previsto dalla Linee guida emanate dall'ANAC e dalla Linee guida per la prevenzione della corruzione per la trasparenza del CNOAS, approvate il 16 dicembre 2016 con Delibera n. 184.

I componenti della Commissione per l'autorizzazione della FC hanno l'obbligo di astenersi dalla valutazione qualora sussista un conflitto di interessi, ovvero qualora il membro della Commissione sia coinvolto nella realizzazione dell'evento da accreditare o sia il soggetto cui sono accreditate le attività.

Art. 4 - Insediamento della Commissione

La nomina dei componenti della Commissione consultiva per l'autorizzazione della FC è deliberata in Consiglio. Nella prima riunione della Commissione si procede alla nomina del Presidente.

Art. 5 - Funzionamento della Commissione Consultiva FC

La Commissione si riunisce, di norma, una volta al mese o secondo necessità, presso la sede dell'Ordine, previa convocazione della segreteria amministrativa dello stesso, su indicazione del Presidente della Commissione.

Per la validità delle riunioni è necessaria la maggioranza dei componenti.

Il verbale è redatto da un componente della Commissione che, dato atto dei presenti, lo trasmette al

Segretario del CROAS il quale provvederà a porlo all'O.d.G. del primo Consiglio utile, per l'approvazione delle proposte emerse.

Art. 6 - Accoglimento richieste accreditamento eventi formativi

Ai sensi dell'art. 11, comma 4, del Regolamento della FC i soggetti che intendono ottenere l'accreditamento di eventi formativi da loro organizzati nel territorio regionale, devono inoltrare domanda on line al CROAS Liguria per il riconoscimento dei crediti formativi da attribuire agli eventi.

La richiesta di accreditamento dell'evento deve essere presentata almeno entro 45 giorni dallo svolgimento dello stesso su apposito modulo informatico messo a disposizione dal CNOAS e deve contenere il programma dettagliato indicante le date, il luogo, la sede, gli orari di svolgimento, i curricula aggiornati dei relatori/docenti e l'autocertificazione sulla conformità alle norme sulla sicurezza e sulla accessibilità.

La Commissione può richiedere, ove necessario, informazioni o documentazione integrativa. Ove i chiarimenti non siano forniti entro 30 giorni dalla richiesta, il CROAS non attribuisce i crediti formativi.

Il CROAS delibera sulla domanda di accreditamento entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda o della documentazione integrativa richiesta. In caso di silenzio protratto oltre i 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda, il riconoscimento si intende concesso. In questo caso il numero dei crediti corrisponde al numero delle ore di durata dell'evento.

Art. 7 - Calcolo dei crediti formativi

L'unità di misura della formazione continua è il credito formativo che corrisponde a un'ora di attività formativa come previsto dall'art. 5 del Regolamento. Vanno escluse dal conteggio le parti non strettamente didattiche, le fasi di presentazione del corso e le verifiche dell'apprendimento.

Alle richieste presentate, la Commissione consultiva propone l'attribuzione o non attribuzione dei crediti formativi.

Le proposte della Commissione vengono valutate nella prima seduta del Consiglio che delibera sia in caso di accoglimento che di diniego.

A seguito della deliberazione consiliare, l'esito viene comunicato agli Enti interessati e contestualmente viene inserito l'evento nel database del CNOAS.

Art. 8 - Formazione sul campo

La domanda da parte del soggetto attuatore della formazione sul campo deve pervenire, sul format predisposto, al Consiglio regionale entro 90 giorni prima dell'avvio dell'iniziativa. Lo svolgimento della formazione sul campo deve avere la preventiva autorizzazione del Consiglio regionale che dovrà pronunciarsi entro 60 giorni dalla presentazione.

Art. 9 - Riconoscimento delle attività

Le attività formative cui sono attribuiti i crediti formativi sono distinte in:

- a) Attività formativa di cui l'Assistente Sociale è fruitore;
- b) Attività formativa in cui l'Assistente Sociale svolge docenza, supervisione, partecipazione a momenti di studio.

Il CROAS riconosce crediti formativi ex-post a seguito della frequenza di eventi formativi non accreditati ex-ante purché soddisfino i parametri del Regolamento, sulla base della domanda dell'Assistente Sociale corredata di adeguata documentazione.

L'attribuzione di crediti formativi ex-post può essere richiesta per le attività elencate all'art. 12, comma 2, lettere h, i, l, m, n del Regolamento per la formazione continua degli Assistenti Sociali.

Per ogni approfondimento di dettaglio si rimanda alle Linee guida elaborate dal CNOAS alla voce "Riconoscimento delle attività", punti a) e alla tabella di cui al punto b).

Art. 10 - Esoneri

La Commissione consultiva esprime parere sulle richieste presentate dagli iscritti di esonero dalla formazione continua nei casi previsti dall'art. 13 del Regolamento della FC:

- a) maternità o congedo parentale per la durata di dodici mesi;
- b) grave malattia o infortunio;
- c) interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale o trasferimento di questa all'estero;
- d) altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore.

L'esonero avviene su domanda dell'interessato utilizzando l'apposito format previsto nella piattaforma dell'area riservata CNOAS.

Nella domanda l'iscritto autocertifica di trovarsi in una delle condizioni previste dal Regolamento.

L'autocertificazione dell'iscritto è soggetta alle norme specifiche e dovrà essere valutata anche con i controlli a campione previsti dalle norme vigenti e dai regolamenti.

Qualora le richieste di dichiarazioni siano mendaci, oltre a procedere alla segnalazione alle Autorità competenti, si procederà contestualmente alla segnalazione al Consiglio Territoriale di Disciplina.

Il Consiglio regionale, su proposta della Commissione, valuta il periodo di esonero rapportandolo alla

gravità e alla specificità della situazione rappresentata.

L'esonero comporta quindi la riduzione proporzionale della formazione alla quale il professionista è obbligato.

Gli altri casi di documentato impedimento derivanti da accertate cause oggettive o di forza maggiore dovranno essere valutate dalla Commissione coerentemente a quanto previsto dalle Linee di indirizzo e proposte al CROAS per l'approvazione.

Per quanto non espressamente previsto nelle specifiche precedenti di ipotesi di esonero, il computo dei crediti da esonerare è di 5 crediti al trimestre ovvero di 1,67 crediti al mese, con arrotondamento alla metà.

Il periodo di esonero non può essere inferiore a 60 giorni e deve consistere in un numero intero di mesi.

Art. 11 - Diritti di segreteria

Si conferma la decisione assunta con delibera n. 48 del 6 aprile 2014 e ripresa nei bilanci preventivi successivi, di esigere i diritti di segreteria nei confronti dei soggetti che richiedono agli iscritti il pagamento di quote di iscrizione per partecipare agli eventi dai medesimi organizzati.

L'importo dei diritti di segreteria è fissato in 10 € per ogni singolo evento formativo e in 50 € per ogni corso.

L'entità dei diritti di segreteria ed i criteri della sua applicazione saranno deliberati annualmente in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo.

Sono esonerati dall'applicazione dei diritti di segreteria gli enti pubblici, gli enti non profit e le organizzazioni che, come stabilito nelle specifiche convenzioni, prevedano adeguate agevolazioni per gli iscritti.

Genova 24 marzo 2017